

Roma, 15 maggio 2009



**Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali**

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

All' AVIA
Viale Castello della Magliana, 38
00148 Roma

Prto. 25/I/0007176

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – prestazione pensionistica per lavoratori iscritti al Fondo Volo con anzianità contributiva inferiore ai 18 anni alla data del 31/12/1995 (calcolo misto).

L'Associazione Italiana Assistenti di Volo ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito alla portata applicativa delle disposizioni di cui all'art. 24 della L. n. 859/1965.

In particolare l'interpellante chiede di sapere se è corretta l'applicazione, da parte dell'INPS – Fondo Volo, delle disposizioni normative che disciplinano la materia dei limiti massimi di pensione per i lavoratori che accedono alle prestazioni pensionistiche con una anzianità contributiva inferiore ai 18 anni alla data del 31/12/1995 secondo il sistema del calcolo misto.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Previdenziali e dell'INPS, si rappresenta quanto segue.

Il D.Lgs. n. 164/1997, contenente norme in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, opera una netta distinzione per i soggetti che, alla data del 31/12/1995, hanno maturato un'anzianità contributiva di almeno 18 anni interi (art. 2, comma 1) da quelli che, alla medesima data, hanno maturato un'anzianità contributiva inferiore (art. 2, comma 2), nonché per i lavoratori iscritti al Fondo successivamente alla data del 31/12/1995 e privi di anzianità contributiva alla predetta data.

La scelta del sistema di calcolo della pensione è, quindi, influenzata dall'anzianità contributiva maturata dagli iscritti alla data del 31/12/95 e dalla collocazione temporale dei relativi periodi lavorativi.

Infatti, per i lavoratori iscritti al Fondo che alla data del 31/12/1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno 18 anni interi, la pensione è interamente liquidata secondo il sistema retributivo (calcolo retributivo); per i lavoratori iscritti al Fondo che, alla data del 31/12/1995, possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi, la pensione è

determinata in base al criterio del pro-quota di cui all'art. 1, comma 12, della L. n. 335/1995 (ovvero: retributivo per le anzianità maturate fino al 31/12/1995, contributivo per le anzianità maturate successivamente); infine, per i lavoratori iscritti al Fondo successivamente alla data del 31/12/1995 e privi di anzianità contributiva alla predetta data, in luogo delle pensioni di vecchiaia e di anzianità, il Fondo medesimo eroga un'unica prestazione denominata pensione di vecchiaia, sulla base del sistema c.d. contributivo.

Si rileva preliminarmente che la L. n. 859/1965 (con la quale viene soppressa la Cassa nazionale della gente dell'aria e istituita, al contempo, la gestione INPS del "*Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea*") nel dettare le norme sull'ordinamento pensionistico per il personale aeronavigante, all'art. 24 prevede che la misura della pensione non potrà superare il limite massimo, calcolato per ciascuna qualifica contrattuale e distinto per anzianità aziendale e determinato sulla base della media delle retribuzioni soggette a contributo dai dipendenti di pari qualifica della azienda nazionale di navigazione aerea maggiormente rappresentativa.

Inoltre, l'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 164/1997 stabilisce che, in caso di accesso alla pensione di anzianità con i requisiti di età e di contribuzione previsti dall'art. 3, comma 3 del Decreto medesimo (conseguimento dei requisiti anagrafici e contributivi ridotti, rispetto a quelli previsti dall'Ago, di un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino ad un massimo di cinque anni e sempreché il lavoratore possa far valere 20 anni di contribuzione obbligatoria e volontaria al Fondo ovvero relativamente ai lavoratori appartenenti alle categorie dei tecnici di volo e dei piloti collaudatori, 15 anni), l'importo della quota di pensione calcolata con il sistema retributivo deve essere ridotto, in via definitiva, in ragione delle riduzioni di cui alla colonna 2 della tabella B del D.Lgs. n. 164/1997.

L'art. 3, comma 8, del D.Lgs. 164/1997 prevede che il limite massimo di retribuzione pensionabile, calcolato ai sensi dell'art. 24 della L. n. 859/1965, come sostituito dall'art. 8 della L. 480/1988, sia ridotto nella misura del 10% dalla data di entrata in vigore del Decreto e del 20% a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Infine, l'art. 1-*quater*, comma 1, del D.L. n. 249/2004 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 291/2004, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2004, per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 164/1997 (lavoratori che alla data del 31/12/1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno 18 anni interi) l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere l'80% della retribuzione pensionabile determinata ponderando le retribuzioni pensionabili relative a ciascuna quota di pensione con le rispettive percentuali di rendimento attribuite.

La citata norma introduce, pertanto, per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1 del D.Lgs n. 164/1997, a decorrere dal 1° gennaio 2004 (ossia per le pensioni liquidate dal 1° gennaio 2004), un nuovo sistema di calcolo ai fini della determinazione della misura massima del trattamento di pensione.

L'INPS, sulla base delle citate norme, determina il tetto pensionabile (anche sulla base dell'interpretazione dell'art. 24 della L. n. 859/1965 fornita con l'interpello n. 7 del 17 marzo 2008), ridotto del 20%.

Con l'innovazione introdotta dal su citato articolo 1-*quater*, comma 1, del D.L. n. 249/2004, questo tetto non opera più nei confronti degli iscritti che, alla data del 31/12/1995, possono far valere un'anzianità pari o superiore a 18 anni. Il tetto resta invece operativo per i lavoratori che hanno un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni alla data del 31/12/1995 (calcolo misto). In tale ipotesi, l'INPS, in caso di accesso alla pensione di anzianità con i requisiti ridotti, applica la riduzione prevista alla quota retributiva, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 164/1997; alla stessa aggiunge poi l'importo costituito dalla quota contributiva calcolato ai sensi della L. n. 335/1995. Il totale delle due quote (retributiva più contributiva) viene rapportato al tetto di cui all'art 24 della L. n. 859/1965.

Quest'ultima disposizione prevede il c.d. tetto pensionistico per gli iscritti al Fondo volo; esso svolge la funzione di individuare il limite massimo di pensione indipendentemente dal sistema di calcolo della stessa; infatti, detto limite, non è stato abrogato né dal D.Lgs. n. 164/1997, che ha introdotto anche per gli iscritti al Fondo il sistema di calcolo retributivo, misto, ovvero contributivo, né dal su citato articolo 1-*quater*, comma 1, del D.L. n. 249/2004, che, prevedendo solo per i lavoratori ai quali si applica il sistema di calcolo retributivo un nuovo tetto, ha evidentemente ritenuto operante il tetto negli altri casi.

Se così non fosse, i tetti di cui all'art. 24 della L. n. 859/1965, non avrebbero più alcuna possibilità di applicazione, in quanto il tetto pensionistico da un lato si determina sulla base della media di tutte le retribuzioni soggette a contributo, dall'altro dovrebbe applicarsi solo su una parte della pensione (quota retributiva), non avendo più, quindi, l'effetto che dovrebbe essere proprio, ossia di limite massimo di pensione; in altre parole, le pensioni "miste" rimarrebbero prive di tetto.

In conclusione, i limiti massimi di pensione di cui all'art. 24, necessariamente riferibili all'ammontare complessivo e non a una quota della pensione (e a prescindere dal sistema di calcolo della pensione), sono stati fatti salvi sia dal Decreto n. 164/1997 di armonizzazione del fondo volo, sia dal D.L. n. 249/2004 che ha modificato il tetto per coloro che accedono al pensionamento con il sistema retributivo, lasciandolo in vita per gli altri trattamenti pensionistici.

Risulta quindi corretta l'applicazione da parte dell'INPS delle sopra citate disposizioni normative che disciplinano la materia.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)

TB